



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

#### DECRETO N. 2763/DecA/117 DEL 29.10.2009

-----

**Oggetto:** Calendario della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2009/2010.

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluscoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956;
- VISTO il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura" e, in particolare il comma 4 dell'articolo 12;
- VISTO il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- VISTA la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO il Regolamento per l'esecuzione della sopra citata Legge n. 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 128, 128-bis, 129 e 130;
- VISTO il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTI il Regolamento (CE) n. 852/2004, il Regolamento (CE) n. 853/2004, il Regolamento (CE) n. 854/2004 e il D. Lgs n. 193/2007 relativi al rispetto dei requisiti generali e speciali in materia d'igiene dei prodotti raccolti e/o allevati, per l'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, di molluschi bivalvi vivi (mitili, vongole, ostriche, ecc.), echinodermi (ricci di mare), tunicati (ascidie) e gasteropodi marini vivi (patelle, murici, lumache di mare, ecc.) provenienti da zone di produzione classificate;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio pesca del 31 ottobre 2008, n. 21573/797 che ha specificamente classificato zone di classe A, ai fini della raccolta dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*), tutte le acque marino-costiere della Sardegna ad esclusione delle aree portuali e delle zone dove sono presenti fonti di contaminazione quali foci dei fiumi, scarichi di altri corsi d'acqua, scarichi industriali, scarichi di fogne urbane, entro un raggio di 500 metri dalla foce o dal punto di immissione dello scarico;
- VISTO il Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 recante "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna"
- SENTITO il Comitato Tecnico Consultivo della pesca, nella riunione del giorno 29 ottobre 2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

**DECRETA**

- ART. 1                    1. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è consentita:
- a) ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi esclusivamente dall'imbarcazione anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante asta tradizionale ("cannuga") o con il coppo;
- b) ai pescatori professionali subacquei, in possesso di autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione esclusivamente a mano o con l'ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato;
- c) ai soggetti che esercitano la pesca sportiva o ricreativa, in apnea - senza l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione - con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali o dall'imbarcazione con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali.
- ART. 2                    1. È vietata la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli.
- ART. 3                    1. La taglia minima di cattura è di 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali, deve essere immediatamente rigettato in mare.
2. È vietata la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta nel presente articolo.
- ART. 4                    1. Il pescatore professionale subacqueo, se accompagnato da assistente a bordo dell'imbarcazione, può raccogliere giornalmente esemplari per 6 ceste



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

(dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm) equivalenti, per due unità lavorative, a circa 3000 esemplari. Se il pescatore professionista non è accompagnato da un assistente può raccogliere giornalmente esemplari per 3 ceste pari a circa 1500 ricci.

2. Il pescatore marittimo professionale è tenuto a rispettare gli stessi quantitativi massimi prelevabili previsti per il pescatore subacqueo professionale, di cui al comma 1.

3. Il pescatore sportivo o ricreativo può raccogliere esemplari per consumo personale ed esclusivamente durante il periodo consentito dal calendario. Il numero massimo è di 50 ricci al giorno.

ART. 5 1. Le prescrizioni di cui al presente decreto devono essere osservate anche all'interno delle Aree Marine Protette, delle aree SIC e delle ZPS, fermo restando il rispetto delle ulteriori limitazioni contenute nei regolamenti o nei piani di gestione.

ART. 6 1. Nell'esercizio dell'attività di prelievo del riccio di mare, i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali sono tenuti all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico-sanitaria sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia.

2. Nello svolgimento dell'attività di prelievo del riccio di mare i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali assicurano il rispetto dell'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

ART. 7 1. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per l'anno 2009-2010 è consentita dal 1 novembre 2009 al 5 aprile 2010.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

2. Non sono consentite deroghe alla data di chiusura del periodo di pesca di cui al comma 1.

3. La detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e dei prodotti derivati freschi è consentita sino alla data del 7 aprile 2010.

ART. 8 1. Al pescatore subacqueo professionale e marittimo professionale che svolga l'attività di pesca di ricci di mare è fatto obbligo di presentare al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di pesca una scheda contenente i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attività, delle zone di pesca e dei quantitativi di pescato.

2. Il Servizio regionale competente in materia di pesca predispone il modello di scheda di cui al comma 1 con determinazione del Direttore pro-tempore.

ART. 9 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 26, comma 1 della Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii e l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 27 della stessa Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii.

2. Le Autorità di Polizia vigilano affinché siano osservate le disposizioni contenute nel presente decreto.

ART.10 1. L'Amministrazione regionale, in coordinamento con le altre Autorità pubbliche preposte al controllo, svolge compiti di controllo, amministrativo e *in loco*, al fine di assicurare che siano rispettate le disposizioni del presente Decreto.

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo, viene reso disponibile nel sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

**L'Assessore**

Andrea Prato